



Unione Europea

Repubblica

Italiana Regione

Siciliana

**Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di
CATANIA**

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

SOCIETA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA"

Oggetto dell'Appalto

Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene urbana all'interno del comune di Aci Castello per la durata di anni 7”. Importo €. 21.529.444,85 oltre IVA. Valore complessivo stimato dell'appalto € 33.706.603,78 oltre IVA
Ente beneficiario: S.R.R. Catania Area Metropolitana

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art.71, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Importo complessivo dell'appalto €. 33.706.603,78 oltre IVA per legge

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 09/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. la presente gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza Regionale dei contratti pubblici Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) che si avvale dell'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C. già U.R.E.G.A.) di Catania.

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma e-procurement Sitas "TUTTOGARE"

CIG: BA2A6D87A1

Codice CUP G 21 E 25000080004

Codice Gara #3092

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Nuovo Codice Appalti, di seguito denominato “Codice” e relativi allegati e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Codice Unico dell'ambiente e ss.mm.ii.;

- Legge Regionale n.12/2011, come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 55 del 1/12/2023;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 56 del 1/12/2023;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 22 del 17/02/2025;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 3 del 23/01/2024;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 10 del 01/02/2024 e ss.mm.ii.;
- D.D.G. n. 280 del 7/03/2024;
- D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 37 del 28/05/2024;
- D.P. n. 544/GAB del 30 luglio 2024
- D.P. n. 514 del 20/02/2025;
- D.D.G. n. 1564 del 07 ottobre 2024;
- D.D.G. n. 534 del 04/04/2025 di approvazione dell'Accordo sottoscritto in data 02/04/2025 tra l'Ufficio Regionale di Committenza (URC) di Catania e la S.R.R. Catania Area Metropolitana.
- Deliberazioni ARERA:
 - 31 ottobre 2019 – 444/2019/R/RIF;
 - 03 agosto 2021 – 363/2021/R/RIF, come modificata dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF;
 - 18 gennaio 2022 – 15/2022/R/RIF;
 - 03 agosto 2023 – 385/2023/R/RIF.

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

1.3. IDENTIFICAZIONE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

2.2. CHIARIMENTI

2.3. COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. DURATA

3.2. REVISIONE PREZZI

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC*
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA*
- 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA*
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO*
- 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*
- 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA*
- 15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO*
- 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14*
- 15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO*
- 15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI*
- 16. OFFERTA TECNICA*
- 17. OFFERTA ECONOMICA*
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE*
- 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA*
- 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA*
- 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA*
- 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI*
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE*
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA*
- 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*
- 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE*
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE*
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO*
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI*
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO*
- 27. ACCESSO AGLI ATTI*
- 28. DEFINIZIONE DELLECONTROVERSIE*
- 29. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI*

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 161 del 12/12/2025, la SRR Catania Area Metropolitana ha deciso di affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani,, ed altri servizi di igiene nel comune di Aci Castello, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 07/4/2025 in vigore dal 18/06/2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025) , da espletarsi a cura dell'Ufficio Regionale di Committenza, di seguito anche solo "URC" - Sezione Territoriale di Catania ai sensi dell'art.15 della L.R. 9/2010 (disciplina della gestione integrata dei rifiuti) e dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come modificato dalla L.R. n.12 del 12/10/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del *procedimento* e pari **9 (nove)** mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dagli art. 1 comma 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Aci Castello- Codice NUTS: **ITG17**

CIG : BA2A6D87A1

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è: l'Ing. Eugenio Luigi Ciancio, mail: ciancio@srrcataniametropolitana.it
Pec: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it – Tel. 095 4013982.

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è: il Funzionario Maurizio Maccarrone – Ufficio Regionale di Committenza di Catania – Pec: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it (D.A. 22/Gab 17/02/2025 art.5 comma 1 lett. a);

Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche è: Funzionario Dott. Daniele Motta – Ufficio Regionale di Committenza di Catania – Pec: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it (D.A. 22/Gab 17/02/2025 art.5 comma 1 lett. b);

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione è: dott. ing. Salvatore Gabriele Ragusa – Ufficio Regionale di Committenza di Catania – Tel. 095/8737833 – Pec: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it (D.A. 22/Gab 17/02/2025 art.5 comma 1).

1 PIATTAFORMA TELEMATICA “SITAS TG”

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **“NORME TECNICHE DI UTILIZZO”**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.srrcataniametropolitana.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la parcondizio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **“NORME TECNICHE DI UTILIZZO”** raggiungibile al link https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **NORME TECNICHE DI UTILIZZO** visionabile al seguente link https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 9100/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero **02 400 31 280** dal lunedì al venerdì dalle ore **09:00** alle ore **18:00** oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1 Elaborati progettuali:
 - a) Piano di Intervento,
 - b) Capitolato speciale d'Appalto;
 - c) Schema di contratto normativo
 - d) Schema di contratto attuativo;
 - e) Quadro economico
 - f) scheda prodotto piattaforma dotazione SRR
 - g) elenco del personale
- 2 Bando di gara;
- 3 Disciplinare di gara
- 4 Schema di domanda di partecipazione (secondo il modello allegato);
- 5 Documento di gara unico europeo (DGUE) generato dalla piattaforma;
- 6 Protocollo di legalità ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005 (secondo il modello allegato);
- 7 Patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
- 8 Dichiarazione di equivalenza (secondo il modello allegato);
- 9 Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato);
- 10 elenco del personale in servizio presso impresa cessante
- 11 Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono disponibili al seguente indirizzo https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php
- 12 Codice comportamento del comune di Aci Castello

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.srrcataniametropolitana.it> e sulla Piattaforma

telematica e-procurement Sitas "TUTTOGARE" all'indirizzo
<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gare/index.php> .

AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente,

rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti **“Chiarimenti/Richiedi chiarimento”**, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte **sono** formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, a cura del R.U.P. della S.A., attraverso ed unicamente lo stesso mezzo almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce **“Chiarimenti”** all’indirizzo <https://appalti.regionесiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso sulle varie fasi di avanzamento del procedimento. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

AVVERTENZE *Ai sensi della consolidata giurisprudenza si rappresenta ai concorrenti che le richieste di chiarimento e/o quesiti e le relative risposte non costituiscono in alcun modo modifica o integrazione della disciplina di gara dettata dalla “lex specialis”. I chiarimenti sono pertanto da intendersi esclusivamente come una operazione di interpretazione del testo al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio.*

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’oggetto della presente procedura è la gestione completa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari del Comune di **Aci Castello**.

Premesso che trattasi dell’esecuzione dei servizi in un solo comune, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, l’appalto è costituito da un solo lotto poiché avente ad oggetto un complesso di servizi fra loro integrati e caratterizzati da forti relazioni reciproche che, per il loro compiuto sviluppo, necessitano di un alto grado di coordinamento, attuabile solamente tramite ricorso ad un unico lotto. Infatti, in considerazione della particolarità del servizio in oggetto, la suddivisione in lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico così come l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere seriamente a rischio e pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.

Infine, l'unitarietà della gestione risulta indispensabili per assicurare, oltre all'efficacia, anche l'economicità dei servizi appaltati, grazie alle possibili economie di scala.

N.	Descriz.	CPV	P (principale) S (secondaria)	Incidenza	Importo
1	Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	90511100-3	P	47,89%	10.310.451,14 €
2	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	90610000-6	P	31,72%	6.829.139,91 €
3	Servizi di trasporto di rifiuti	90512000-9	P	11,97%	2.577.074,55 €
4	Servizi di pulizia delle caditoie - fognoli	90470000-2	S	2,89%	622.200,96 €
5	Servizi di pulizia e disinfezione	90900000-6	S	0,88%	189.459,11 €
6	Servizi di pulizia di spiagge	90680000-7	S	3,15%	678.177,51 €
7	Sistemi di informazione ambientale	90714100-6	S	1,50%	322.941,67 €
totale				100,00%	21.529.444,85 €

Tabella 1

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "attività di pubblico interesse" e "servizio pubblico essenziale".

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023) che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€. 13.897.136,47**, calcolati sulla base delle tabelle di cui al **D.M. n. 14/2024** del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riferiti al costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, nonché gli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 (Zero)

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Pertanto, nel caso in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta **"offerta economica"** nell'apposito slot **"Giustificativi manodopera"** una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art.11 comma 1 e all'allegato I.01 è il seguente: **CCNL K540**, introdotto il 9 luglio 2024 per il settore dell'igiene ambientale ed in cui sono confluiti i precedenti codici "K531" CCNL Assoambiente e "K541" CCNL Utilitalia, valido per tutte le aziende attive nella gestione dei rifiuti.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ex art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. In tale caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la Stazione appaltante procederà ad acquisire la dichiarazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

I costi della sicurezza da interferenze di importo sono pari a € 0,00 in base alle specifiche dell'appalto, non sussistono rischi da interferenze che richiedano oneri aggiuntivi.

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€. 21.529.444,85** al netto di Iva. La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato, per legge, a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di Aci Castello.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

L'appalto è prorogabile a semplice richiesta per un massimo di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs 36/2023

Inoltre, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano procedura regolamentata dall'art. 26 del capitolato d'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione del comune, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 art. 15 L.R. n.9/2010, possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie (comma 2, art. 15 L.R. n.9/2010).

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a ulteriori dodici mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € **3.075.634,98**, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto fino all'importo del quinto d'obbligo pari a € 4.921.015,97.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei casi espressamente previsti nel presente disciplinare, la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo *contraente nei seguenti casi:*

-perdita dei requisiti di partecipazione

-all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del codice appalti

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **33.706.603,78** come da allegato quadro economico

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono obbligatoriamente costituire una nuova società (ad esempio, una società a responsabilità limitata) prima dell'inizio dei servizi in quanto la complessità e la durata delle prestazioni necessitano di una struttura giuridica più stabile, con una chiara ripartizione di responsabilità e un'unica entità legale per interfacciarsi con l'amministrazione, per tutta la durata del contratto. Il mandatario dell'RTI, con i mandanti, dovrà avviare le procedure di costituzione della nuova società, conferendole tutti i poteri e le responsabilità necessarie.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni:

Almeno il 60% delle prestazioni principali devono essere svolte dalla mandataria per garantire la responsabilità e l'esecuzione effettiva dell'appalto in capo a un soggetto unico, mantenendo al contempo la flessibilità del raggruppamento. Questa regola assicura che un'impresa principale sia coinvolta direttamente e attivamente nei lavori, anche se il raggruppamento permette la partecipazione di imprese meno qualificate o di dimensioni inferiori che da sole non potrebbero concorrere.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25 del disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito una partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*)

istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Il concorrente, dovrà inserire, nello SLOT denominato “*adempimenti art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006*” apposita dichiarazione attestante di avere depositato nel FVOE copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_adempimenti art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25 del disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) iscrizione nella White List presso una Prefettura del territorio nazionale o aver presentato la domanda di iscrizione.

d) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n.152/2006, nelle categorie e classi di cui al D.M. n. 120 del 03 giugno 2014 e specificatamente:

1) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (Categorie e sottocategorie sono quelle di cui all'allegato "D" della Deliberazione del 3 novembre 2016, prot. n. 05/ALBO/CN, del «Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare» così come successivamente modificata dalla Deliberazione del 12 settembre 2017, prot. n.08/ALBO/CN)

a *Categoria 1, sottocategorie "D1", "D2", "D3", "D4", "D6" e "D7" in classe E o superiore;*

- b** - Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B delibera n.8 del 12/09/2017) *Categoria 1, in «classe E» o superiore,*

Categoria e classe sono state individuate in quanto nel Comune di Aci CASTELLO la popolazione servita risulta essere pari a 17.852 abitanti (popolazione risultante dal Censimento 2021, dichiarata popolazione legale dal D.P.R. 20 gennaio 2023).

2) Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Categoria 4 in classe F o superiore;

Categoria e classe sono state individuate in quanto la quantità annua di rifiuti complessivamente gestita, dai dati degli ultimi cinque anni, è inferiore a 3000 ton./anno.

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Categoria 5 in classe F o superiore;

Categoria e classe sono state individuate in quanto la quantità annua di rifiuti complessivamente gestita, dai dati degli ultimi cinque anni, è inferiore a 3000 ton./anno.

3) Bonifica dei beni contenenti amianto

Categoria 10A e 10B in classe A o superiore;

Categoria e classe sono state individuate in base alla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita negli ultimi cinque anni

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

e) Iscrizione al **RENTRI** di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (esercizi finanziari periodo 2021-2025) almeno pari a € 34.000.000,00 IVA esclusa

Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità economica dell'impresa concorrente stante la particolare complessità del servizio, la lunga durata e la necessità di individuare un gestore che abbia maturato esperienza nel servizio da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, corredati dalla “*ricevuta*” telematica di deposito alla CCIAA di competenza;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto secondo la seguente formula lineare: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n.2 servizi di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani (e assimilati) prestati in Comuni e/o comprensori con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 18.000 abitanti (iniziatò e concluso oppure iniziato e in corso di esecuzione) ciascuno di durata non inferiore a 12 mesi continuativi.

b) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n.2 servizi di spazzamento e lavaggio strade prestati in Comuni e/o comprensori con popolazione residente complessivamente servita non

inferiore a 18.000 abitanti (iniziatò e concluso oppure iniziato e in corso di esecuzione) ciascuno di durata non inferiore a 12 mesi continuativi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- c) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata del contratto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del numero di abitanti attestanti la regolare esecuzione;
- d) Tecnici o organismi tecnici elenco dei tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità). L'offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato o con esperienza almeno biennale nel ruolo specifico, e di almeno un dipendente o collaboratore che abbia specifica competenza per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), previsto dall'Allegato al (CAM) Decreto Ministeriale n. 255 del 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

La comprova del requisito è fornita mediante indicazione dei titoli di studio e/o professionali, della specifica della tipologia del rapporto di lavoro con l'indicazione della data di assunzione/stipula contratto.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore deve essere posseduto da consorziato esecutore

b) iscrizione nella White List presso una Prefettura del territorio nazionale o aver presentato la domanda di iscrizione;

c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 nella/e categoria/e e classi di cui all'articolo 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal/dai consorziato/i esecutore/i.

d) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 Attività di spazzamento meccanizzato nella *Categoria 1, «classe E» o superiore deve essere posseduto dal/dagli esecutore/i del servizio*;

f) *Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 -Bonifica dei beni contenenti amianto - nella Categoria 10A e 10B in classe A o superiore deve essere posseduto dall'esecutore del servizio;*

g) Il requisito relativo all'iscrizione al RENTRI di cui all'articolo 6.1 lett.e) deve essere posseduto dall'esecutore del servizio

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'articolo 6.2 a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 a) richiesto in relazione alla prestazione oggetto della gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

b) I requisiti di cui al precedente articolo 6.3 c), (tecnici e organismi tecnici), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsì, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'articolo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b** Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 nella/e categoria/e di cui all'articolo 6.1 b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate designate che svolgeranno le prestazioni contrattuali per cui è richiesta l'iscrizione all'albo, che, a tal fine, dovranno essere espressamente indicate
- c** Il requisito relativo all'Iscrizione al RENTRI deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 104 c.10 del Codice.

E' possibile il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 1401 e ISO 450001 (anche solo di una delle tre) purché l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto tutti i

fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10... giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

La stazione appaltante intende riservare, la raccolta e il trasporto dei rifiuti (prestazioni principali) all'affidatario in quanto trattasi di appalto complesso che necessita di :

- *Maggiore controllo e sicurezza (Il divieto aiuta a mantenere un controllo più diretto sui cantieri e sui luoghi di lavoro, riducendo i rischi legati alla gestione della sicurezza e alla protezione dei lavoratori).*
- *Garanzia di qualità e standard (Il divieto permette di assicurare che gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto principale siano mantenuti per i servizi indicati che risultano particolarmente delicati anche tenendo conto della necessità di uniformità del servizio all'utenza).*
- *Maggiore controllo dei servizi prestati (Il divieto evitando una diluizione delle responsabilità e una difficoltà nel coordinare le attività tra le diverse imprese coinvolte, consente maggiore facilità dei controlli delle prestazioni fornite con conseguente riduzione dei rischi di inefficienza e criticità).*

La pulizia e spazzamento delle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico possono essere sub appaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore sub appalto, per le stesse motivazioni sopra esposte. Infatti il divieto:

aiuta a mantenere un controllo più diretto sui cantieri e sui luoghi di lavoro, riducendo i rischi legati alla gestione della sicurezza e alla protezione dei lavoratori.

- *permette di assicurare che gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto principale siano mantenuti, evitando che vengano compromessi da una filiera di subappaltatori non adeguatamente controllati.*

- *evita una diluizione delle responsabilità e a una maggiore difficoltà nel coordinare le attività tra le diverse imprese coinvolte, con conseguente riduzione dei rischi di inefficienza e criticità.*

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

I soggetti affidatari dei contratti affideranno in subappalto le prestazioni solo previa autorizzazione del RUP in fase di esecuzione art.119, co. 4 del codice).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato denominato "*Elenco Personale*".

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, nel caso di nuove assunzioni, ad assumere personale appartenente alle categorie predette.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, nel caso di nuove assunzioni:

- a) una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- b) una quota pari almeno al 10 % per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. La quota di partecipazione femminile è più bassa del 30% vista la natura dell'appalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 430.588,90**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici,

presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso Credite Agricole intestato a SRR "Catania Area Metropolitana" IBAN: IT45H0623016903000015497762, Causale: "Cauzione provvisoria gara CIG"

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - f) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. omissis;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui ai superiori punti **a.** e **d.**, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Per fruire delle riduzioni di cui al superiore punto **b.** il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione di appartenere alla categoria di micro, piccola o media impresa o di far parte di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dell'appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario affinché la ditta concorrente:

- abbia esatta conoscenza dello stato dei luoghi ed accerti tutte le condizioni che possono incidere sulla propria offerta, al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso;
- valuti le eventuali limitazioni alle dimensioni dei mezzi da utilizzare per il servizio;
- proponga un'offerta che tenga effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- eviti contestazioni per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore **09:00 alle ore 13:00**.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, tramite la Piattaforma alla Sezione "Richieste di sopralluogo", e deve riportare *il nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito e-mail/Pec, il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo*. Le richieste presentate oltre il citato termine non saranno prese in considerazione.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno **2 (due) giorni** di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune di Aci Castello, che va allegata alla documentazione amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che eventualmente saranno conferite in comodato.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560 (euro cinquecentosessanta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/04/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente articolo 1.1 del disciplinare

Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato PDF (p7m), con la denominazione del Concorrente oltretutto denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale (CadES).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e, per quelle dove non è stato previsto un modello, mediante il rilascio di una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso si sia trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema, quindi, non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precise nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone

l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria nei termini stabiliti dal COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 23 luglio 2025.
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'articolo 13.1 del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA digitale “A”)

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del contenuto della busta digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Indice_Busta_A ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

L'operatore economico utilizza la Piattaforma **SITAS TG** per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1 domanda di partecipazione (secondo il modello allegato) ;
- 2 DGUE di cui all'articolo 15.1.1 (messo a disposizione dalla Piattaforma);
- 3 eventuale procura;
- 4 garanzia provvisoria;
- 5 (ove ricorra l'eventualità) dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14 di cui all'articolo 15.2;
- 6 documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 15.3;
- 7 documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.4;
- 8 Patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
- 9 Protocollo di legalità ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 (secondo il modello allegato);
- 10 documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione;
- 11 documentazione comprovante il contributo ANAC;
- 12 attestazione dell'avvenuto sopralluogo (obbligatorio) sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dell'appalto;
- 13 Eventuali certificazioni di qualità;
- 14 dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato).
- 15 di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e che sussiste l'equilibrio economico finanziario per tutta la durata contrattuale;
- 16 Dichiarazione di impegno alla gestione e implementazione dei dati necessari all'implementazione della piattaforma in essere alla SRR CATANIA AREA METROPOLITA al fine di gestire le richieste del cittadino e di caricare il tracciato del perimetro di spazzamento, il percorso dei mezzi, il personale in servizio i mezzi presenti al fine di una gestione efficacia del servizio (secondo il modello allegato) ;
- 17 Dichiarazione di cui all'art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (secondo il modello allegato).

AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Domanda di partecipazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

La domanda di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di

validità, è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie è redatta secondo il modello allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risultì l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento (CIG). A comprova del pagamento, il corrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente _Imposta_di bollo ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara e/o allega**:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 del presente disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e d'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario s'impegna di adottare le misure previste all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- di accettare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 (secondo il modello allegato); *Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_dichiarazione_conformità_standard_sociali_minimi ed essere sottoscritto con firma*

digitale (CadES).

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottati rispettivamente:
 - a. - dalla Regione Siciliana con la deliberazione n. 452 del 27 dicembre 2024 della Giunta regionale, che ha approvato l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 di cui alla nota 19 dicembre 2024, n. 15722 e atti alla stessa acclusi, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, reperibile sul link
<https://amministrazione透明度.regione.sicilia.it/sites/default/files/2025-01/Aggiornamento%2520Codice%2520di%2520comportamento.pdf> ;
 - b. - dalla S.R.R. Catania Area Metropolitana, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/02/2025, reperibile sul link:
<https://www.srrcataniametropolitana.it/amm-trasparente/regolamenti/> ;
 - c. - dal Comune di Aci Castello approvato con deliberazione con i poteri della Giunta comunale, n. 4 del 29/01/2024 ha approvato CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO AGGIORNATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ACI CASTELLO. reperibile al link:
<https://www.comune.acicastello.ct.it/regolamenti/>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare e sottoscrivere l'allegato Patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato). *Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Patto_Integrità ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES);*
- di accettare e sottoscrivere l'allegato protocollo di legalità ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 (secondo il modello allegato); *Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalità ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES);*
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di.....;
- attestazione di avvenuto sopralluogo;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_attestato_sopralluogo ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

- eventuale procura;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m) denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_eventuale_procura ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al articolo 29 del presente Disciplinare.
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Pagamento_CIG ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

- Garanzia Provvisoria di cui all'art. 106 del "Codice";

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Garanzia_Provvisoria ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

- Eventuali certificazioni di qualità;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Certificazione_di_qualità ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale , il codice fiscale , la partita IVA , l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Dichiarazione di impegno alla gestione e implementazione dei dati necessari all'implementazione della piattaforma in essere alla SRR CATANIA AREA METROPOLITA al fine di gestire le richieste del cittadino e di caricare il tracciato del perimetro di spazzamento, il percorso dei mezzi, il personale in servizio i mezzi presenti al fine di una gestione efficacia del servizio (secondo il modello allegato) ;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_dichiarazione_ _d'impegno alla gestione e implementazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

- Dichiarazione di cui all'art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (secondo il modello allegato) .

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_adempimenti art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_DGUE ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema presente in Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente _Documentazione_Concordato preventivo ed essere sottoscritto con firma digitale CadES).

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente _Documentazione_Avvalimento ed essere sottoscritto con firma digitale CadES).

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Mandato_Collettivo ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Aatto_Costitutivo_Statuto_Consorzio ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente DenominazioneConcorrente_Dichiarazione_Attestante_OE - ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Dichiarazione_OE_Aggregazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Dichiarazione_OE_Aggregazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- 1.a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 1.b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 1.c le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Dichiarazione OE_Aggregazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

- **per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a.1) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

- a.2) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da.....;
- d) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da.....;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione consorzio_e_altra documentazione ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

16 OFFERTA TECNICA (BUSTA DIGITALE “B”)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica Sitas “Tuttogare” secondo le modalità indicate nei manuali d'uso consultabili nella Piattaforma <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi offerti contenente la precisa e dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione di ciascun servizio;
- Relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (criterio premiante);

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1.

La Relazione tecnico-illustrativa indicante, con riferimento a ciascuno dei servizi base e dei servizi accessori specificatamente previsti nel presente Capitolato, almeno:

- numero, tipologia, caratteristiche tecniche, anno di immatricolazione, portata/capacità etc. dei mezzi da impiegare;
- numero di unità con relativi livelli e mansioni del personale previsto;
- numero, caratteristiche tecniche, capacità (in litri) dei contenitori/sacchi da fornire alle utenze e dei contenitori e cestini da installare nel territorio;
- numero e caratteristiche tecniche delle altre attrezzature necessarie,
- ubicazione della sede aziendale-centro servizi, dei locali di servizio per il personale, e del sito di ricovero dei mezzi e deposito materiale e attrezature.
- piano completo di cronoprogramma per la riduzione dei costi di gestione dei servizi.
- Varianti migliorative proposte (max 2 fogli formato A4, carattere stile Arial dimensione 11, interlinea singola, per ciascuna variante) con indicazione di mezzi, attrezzature, personale ed eventuali risultati attesi e metodo di misurazione degli stessi risultati, secondo quanto previsto al successivo art. 40. Per ciascuna variante dovrà essere attestata l'idoneità e la sostenibilità tecnico-organizzativa dell'impegno assunto in relazione agli obiettivi fissati e all'offerta economica presentata.
- Piano di informazione, comunicazione e sensibilizzazione (max 10 fogli formato A4, carattere stile Arial dimensione 11, interlinea singola) redatto secondo quanto prescritto al capitolo speciale appalto e corredato dalla documentazione ivi indicata.

Con riferimento al criterio premiale relativo ai CAM di cui al progetto i punteggi, gli articoli sono quelli di cui al D.M. 07/04/2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2025 e in vigore dal 18 giugno 2025:

1. VEICOLI Ai sensi del paragrafo 3.2.5 dei CAM vigenti, un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti puliti (che utilizzino combustibili o fonti di energia sostitutive del petrolio fossile), superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dell'apposita

relazione tecnica descrittiva con numero e caratteristiche tecniche dei veicoli.

2. VEICOLI punteggio premiante sarà previsto in misura proporzionale ai mezzi "puliti" che riportino messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.)
3. CONTENITORI: È assegnato punteggio premiante all'offerta di contenitori domiciliari costituiti da una percentuale di materiale riciclato superiore alle percentuali minime indicate al punto "4.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari" dei CAM. Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di materiale riciclato nel manufatto offerto.
4. CONTENITORI Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone contenitori domiciliari prodotti con tecnologia "a iniezione" costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quantità almeno pari al 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito
5. A parità di contenuto di plastica riciclata, il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata proveniente da raccolta differenziata, nel manufatto offerto.
6. CESTINI STRADALI: È assegnato punteggio premiante all'offerta di cestini stradali costituiti da una percentuale di materiale riciclato superiore alle percentuali minime indicate al punto "4.1.3 - Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")" dei CAM. Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di materiale riciclato nel manufatto offerto.
7. CESTINI STRADALI: Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone cestini stradali costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come segue:
cestini stradali prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale": almeno il 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
Cestini stradali prodotti con tecnologia "a iniezione": almeno il 70% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
A parità di contenuto di plastica riciclata, il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata proveniente da raccolta differenziata, nel manufatto offerto.
8. SACCHI IN PLASTICA: Un punteggio premiante è assegnato al concorrente che propone sacchi in plastica costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani per aliquote superiori al 30% della miscela (CAM Par. 4.2.3).

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica e la relazione tecnica illustrativa dovranno essere al massimo di 50 pagine – escluso indice e copertina – ed essere:

- prodotte su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50);
- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: carattere: Arial; font size: 11; interlinea: 1,5.

Alle Relazioni potranno essere allegati elaborati grafici e schede tecniche (eventuali) contenenti le informazioni planimetriche/progettuali attinenti il servizio posto a base di gara con gli eventuali riferimenti alle attività aggiuntive offerte in sede di gara; Il numero di elaborati sarà scelto a discrezione dell'Offerente mentre per le dimensioni si raccomanda di non superare il formato max A3.

La relazione tecnica dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Offerta_Tecnica_Relazione_Tecnica ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

La relazione tecnica illustrativa dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Offerta_Tecnica_Relazione_Tecnica_illustrativa ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al articolo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Offerta_Tecnica_progetto_assorbimento_stabilità_occupazionale ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES)

(ove ricorra l'eventualità) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica (vedi modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_dichiarazione_di_equivalenze ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

(ove ricorra l'eventualità) L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_segreti_tecnici_commerciali ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Nel caso di **avvalimento** finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione_Concorrente_documentazione_avvalimento_miglioramento_offerta - ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

N.B.: Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta "C" contenente l'offerta economica.

17 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE "C")

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma telematica Sitas "Tuttogare" secondo le modalità indicate nei manuali d'uso consultabili nella Piattaforma <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A) Offerta economica contenente i seguenti elementi:

ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 4 (quattro) cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione; Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tale caso l'operatore economico dovrà caricare nell'apposito slot "Giustificativi manodopera" i documenti giustificativi per i costi di manodopera.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente - Denominazione Concorrente_Offerta_Economica - ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta o che non sono formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente disciplinare.

B) il Piano Economico e Finanziario complessivo dell'appalto. Il PEF di affidamento, redatto ai sensi delle delibere ARERA, deve essere asseverato da un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali;

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_Piano_Economico_Finanziario ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

C) La stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari.

Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente - Denominazione Concorrente_stima_costi_migliorie - ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

D) Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tale caso l'operatore economico dovrà caricare nell'apposito slot "Giustificativi manodopera" i documenti giustificativi per i costi di manodopera.
Il documento dovrà essere inviato in formato PDF (p7m), denominato preferibilmente Denominazione Concorrente_giustificativi_manodopera ed essere sottoscritto con firma digitale (CadES).

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna Tipo di valutazione vengono descritti :

"Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

"Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

"Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica come da Capitolato (art. 36)

Criterio	Punteggio max	Sub-criterio	Punteggio max	Tipo di valutazione

			a	VEICOLI Ai sensi del paragrafo 3.2.5 dei CAM vigenti, un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti N2 puliti (che utilizzino combustibili o fonti di energia sostitutive del petrolio fossile), superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada". La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dell'apposita relazione tecnica descrittiva con numero e caratteristiche tecniche dei veicoli.	6	Quantitativo
A	Misure di tutela ambientale	17	b	VEICOLI punteggio premiante sarà previsto in misura proporzionale ai mezzi "puliti" che riportino messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.) DI DIMENSIONI NON INFERIORE A 8 MQ	5	Quantitativo
			c1	CONTENITORI: È assegnato punteggio premiante all'offerta di contenitori domiciliari costituiti da una percentuale di materiale riciclato superiore alle percentuali minime (70%) indicate al punto " <i>4.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari</i> "	2	Quantitativo
Criterio		Punteggio max	Sub-criterio		Punteggio max	Tipo di valutazione
				dei CAM. Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di materiale riciclato nel manufatto offerto.		
			c2	CONTENITORI Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone contenitori domiciliari prodotti con tecnologia "a iniezione" costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quantità almeno pari al 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito	1	Quantitativo

				A parità di contenuto di plastica riciclata, il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata proveniente da raccolta differenziata, nel manufatto offerto.		
	d1			CESTINI STRADALI: È assegnato punteggio premiante all'offerta di cestini stradali costituiti da una percentuale di materiale riciclato superiore alle percentuali minime indicate al punto "4.1.3 - Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")" dei CAM . Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di materiale riciclato nel manufatto offerto. Per attribuzione punteggio vedesì tabella sub criteri successiva	1	Quantitativo
	d2-a			CESTINI STRADALI: Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone cestini stradali costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come segue: • Cestini stradali prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale": almeno il 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;	0,5	Quantitativo

Criterio		Punteggio max	Sub-criterio		Punteggio max	Tipo di valutazione
			d2-b	CESTINI STRADALI: ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone cestini stradali costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come segue: • Cestini stradali prodotti con tecnologia "a iniezione": almeno il 70% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito.	0,5	Quantitativo
			E	SACCHI IN PLASTICA: Un punteggio premiante è assegnato al concorrente che propone sacchi in plastica costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani per aliquote superiori al 30% della miscela (CAM Par. 4.2.3).	1	Quantitativo
B	Attivazioni ulteriori raccolte differenziate	12	A	RACCOLTA PORTA A PORTA di imballaggi in legno (EER 150103): Il servizio va effettuato per tutte le utenze non domestiche e con frequenza di 3 volte a settimana	5	Tabellare
			b1	RACCOLTA PORTA A PORTA di prodotti assorbenti per la persona (EER 18.01.04): Il servizio va effettuato tutti i giorni feriali per tutte le utenze iscritte.	5	Tabellare
			b2	Fornitura di sacchi trasparenti con codice identificativo dell'utente del servizio di raccolta porta a porta dei prodotti assorbenti per la persona	2	Tabellare
C	Potenziamento raccolte differenziate per le Utenze Non Domestiche	9	A	Ulteriore servizio di raccolta di cartone e/o carta per le UND	4	Tabellare
			B	Ulteriore servizio di raccolta di imballaggi metallici per le UND	1	Tabellare
			C	Ulteriore servizio di raccolta di organico per le UND c	4	Tabellare
D	Forniture aggiuntive	15	A	fornitura di sacchi biodegradabili (dim. 50*60 cm) alle utenze domestiche in numero almeno pari a 156 sacchi/anno;	7	Quantitativo
			B	la fornitura di sacchi biodegradabili (dim. 70*110 cm) alle utenze non domestiche in numero almeno pari a 156 sacchi/anno	5	Quantitativo

Criterio		Punteggio max	Sub-criterio			Punteggio max	Tipo di valutazione
			C	fonitura aggiuntiva di ulteriori contenitori stradali per raccolta di toner, T e/o F, pile e farmaci (almeno 2 contenitori per ciascuna tipologia).	3		Quantitativo
E	Potenziamento del servizio per il conferimento diretto	8	A	almeno 5 ore nella fascia antimeridiana tutti i giorni feriali con inizio alle ore 7,00;	5		Quantitativo
			B	almeno 2 ore nella fascia pomeridiana tutti i giorni feriali.	3		Quantitativo
F	Percentuale di proventi da raccolta differenziata riservata al personale	4	a	Attribuzione, a favore del personale, di una quota parte superiori al 10% del totale dei ricavi da raccolta differenziata spettanti al Gestore.	4		Quantitativo
G	Potenziamento dei servizi di spazzamento, lavaggio e disinfezione	14	a	spazzamento manuale domeniche e festivi infrasettimanali con due squadre (2 operatori ciascuna) per tutto l'anno per la pulizia dei centri storici del centro e delle frazioni.	5		Tabellare
			b	Incremento del perimetro giornaliero di spazzamento meccanizzato (almeno 2 km/giorno)	3		Quantitativo
			c	Incremento del perimetro giornaliero di lavaggio (almeno 1 km/intervento = 3 km/servizio).	2		Quantitativo
			d	Incremento dei servizi di disinfezione (almeno 24 interventi) 2 servizi per ogni intervento pari a 48 servizi/annui) per un potenziamento estivo.	4		Quantitativo
H	Piano informazione, comunicazione e sensibilizzazione	5	a	Valutazione complessiva del Piano proposto	2		Discrezionale
			b	La realizzazione e promozione di applicazioni gratuite per gli utenti del servizio per la segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni lesive del decoro urbano. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dell'apposita relazione tecnica descrittiva con le caratteristiche tecniche del sistema proposto.	1		Discrezionale
			c	La realizzazione e promozione di applicazioni gratuite per gli utenti per la corretta differenziazione dei rifiuti in base alle specificità dell'appalto del Comune di Aci Castello. La valutazione dell'offerta	1		Discrezionale

Criterio	Punteggio max	Sub-criterio		Punteggio max	Tipo di valutazione
			sarà effettuata sulla base dell'apposita relazione tecnica descrittiva con le caratteristiche tecniche del sistema proposto contenente l'impegno al costante aggiornamento dell'applicazione		
			d L'impegno alla collaborazione con le associazioni locali di volontariato per il tutoraggio ambientale e la divulgazione delle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti	1	Tabellare
I ulteriori varianti migliorative	6	a	Ulteriori varianti che comportino concreti vantaggi ambientali, economici e /o culturali. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dell'apposita dettagliata relazione tecnica descrittiva indicante: principi e regole utilizzati nella redazione; fasi, cronoprogramma e modalità di attuazione. Inoltre, pena l'attribuzione di punteggio pari a 0 (zero) dovranno essere indicati i risultati attesi e i relativi sistemi e criteri di misurazione e/o di quantificazione.	6	Discrezionale

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50/90 per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al articolo 18.4.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggi discrezionali : A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. La Commissione procederà alla disamina collegiale dell'offerta tecnica ed alla fine della stessa ogni commissario procederà all'attribuzione individuale del coefficiente ritenuto maggiormente attinente al rispettivo elemento oggetto di valutazione.

Pertanto, a ciascun criterio o sub-criterio discrezionale è attribuito, discretionalmente da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile da zero ad uno. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie seguendo la seguente formula:

$$V(a)i = Mi/Mmax$$

dove:

Mi = media attribuita al requisito (i)

Mmax = media più alta

Il punteggio di ogni criterio o sub-criterio discrezionale scaturirà dal prodotto tra il punteggio

massimo attribuibile al criterio o sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente definitivo assegnato come sopra descritto.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0.9
BUONO	0.8
DISCRETO	0.7
SUFFICIENTE	0.6
INSUFFICIENTE	0.5
MEDIOCRE	0.4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0.3
LIMITATO	0.2
MINIMO	0.1
NON RISPONDENTE O NON DICHIARATO	0.0

Punteggio quantitativo: A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio in base al valore offerto dal singolo elemento di valutazione. Alla fine della verifica di tutti le ditte verrà assegnato al migliore valore offerto il peso maggiore ed agli altri in modo proporzionale rispetto al valore massimo

Punteggio tabellare cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito all'offerta economica è ricavato moltiplicando il peso dell'offerta economica (pari a 10) ad un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato tramite la Formula "quadratica" (Bando tipo n. 1 - 2023 - Schema di disciplinare di gara del 3-09-2023)

$$PE_i = 10 \times R_i / R_{\max} \alpha$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito al concorrente i-

esimo; R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso più elevato tra quelli offerti dai partecipanti alla gara
 α = coefficiente posto pari a 0,8

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n n= (numero di criteri di valutazione)

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Riparametrizzazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è costituita e nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.A. n. 22/Gab del 17/02/2025. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 lettere a), b) e c) del Codice e di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione ex comma 8, dell'art. 7 del D.A. n. 22/Gab del 17/02/2025.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti di ogni singolo lotto sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 10/04/2026, alle ore 9.00 presso la sede dell'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C. già U.R.E.G.A.) di Catania, Piazza San Francesco di Paola, n°9 – 95131 – Catania ovvero da REMOTO tramite la piattaforma telematica <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (un unico soggetto per ogni concorrente). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara prima del termine della seduta e riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo avviso sulla piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara - nelle more della costituzione degli albi di cui all'art. 1 del D.P. n.544/GAB del 30.07.2024 come integrato dal D.P. n. 514 del 20/02/2025 – composta ai sensi del D.A. n.10/Gab del 1 febbraio 2024 e ss.mm.ii. e da un componente della SRR CATANIA AREA METROPOLITANA giusto art 3, comma 2, lett. c) del D.P. n.544/GAB, come integrato dal D.P. n. 514 del 20/02/2025, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente articolo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con

offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nell'articolo 2.3 del disciplinare

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 del presente Disciplinare i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità. ;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ai sensi dell'art. 17, comma 5 primo periodo, del Codice.

Saranno ritenute anormalmente basse:

- ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, le offerte i cui costi della manodopera dichiarati si discostino in maniera significativa da quelli stimati dalla stazione appaltante.
- le offerte che abbiano riportato contemporaneamente punteggi superiori all'80% del massimo dei relativi punteggi previsti nell'offerta tecnica ed in quella economica (ANAC Delib. N.450 del 09/10/2024).

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, eventualmente, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.A. 22/Gab del 17 febbraio 2025, "...dopo la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, il responsabile del procedimento per la fase di gara rende visibili in piattaforma gli atti al responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti dei concorrenti. Il responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, al termine della effettuazione delle stesse, trasmette tutti gli atti di gara al dirigente competente all'aggiudicazione, il quale procede ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", disponendo l'aggiudicazione che è immediatamente efficace."

Il Responsabile del procedimento per la fase di verifica procede altresì, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente articolo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (termine introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 209/2024) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Regione Siciliana, del Comune di Aci Castello e della S.R.R. Catania Area Metropolitana

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Regione Siciliana, del Comune di Aci Castello e dalla S.R.R. Catania Area Metropolitana, ai seguenti link:

<https://amministrazione-trasparente.regione.sicilia.it/sites/default/files/2025-01/Aggiornamento>

%2520Codice%2520di%2520comportamento.pdf_ ;

<https://www.comune.acicastello.ct.it/regolamenti/>

<https://www.srrcataniametropolitana.it/amministrazione-trasparente>

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Data 29/01/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Ing. Eugenio Luigi Ciancio)